



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.164 recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”* in attuazione del decreto legge 9 gennaio 2020, n.1;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 comma 2 e l'art. 9;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, recante il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della ricerca”*, che, fatto salvo quanto previsto per la fase transitoria dall'art. 14, comma 1, ha abrogato il dPCM n. 164/2020;

VISTO l'art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293, *“Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2021 recante indicazioni sulla Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali e, in particolare, l'art. 27;

VISTE le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2022 n. 11 e 26 ottobre 2023 n. 28 recanti indicazioni operative sulle nuove regole per i versamenti a favore del bilancio dello Stato;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2024 n. 41 recante il *“programma di reingegnerizzazione dell'architettura informatica di Tesoreria (Re.Tes.) Contesto normativo di riferimento e principali innovazioni”*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, n. 25 recante il *"Modifica sul Sistema Informativo delle Entrate dei capitoli di entrata non articolati del bilancio dello Stato e conseguenti codici iban"*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli Ordinamenti didattici universitari"* e ss.mm.ii;

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante *"norme in materia di accesso ai corsi universitari"* e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104., recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, e in particolare l'art. 19, comma 12, come modificato dall'art. 60, comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui dispone che: *«Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. [...] È esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e a corsi di specializzazione»*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*, che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii., recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"* e, in particolare, l'art. 36, co. 1 - come modificato



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

dall'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 -, in base al quale «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

VISTO l'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale «Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale»;

VISTO il comma 2, del richiamato art. 35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale «In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della Sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale <<per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare>>

VISTO il comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare <<è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato [...]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2>>;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.ii. e mm., recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5, in base al quale è comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani : a) agli stranieri "titolari" di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia; c) agli stranieri, ovunque residenti, in possesso di tutte le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio e titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio;

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante *“Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”*, e in particolare l'art. 1, comma 7, in base al quale *«il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati»*;

VISTO il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, in aderenza alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, comma 3, lett. d), recante *“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare <<è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2>>”*;

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non sono pervenute da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) specifiche esigenze per l'a.a. 2025/2026 con riguardo alle suddette riserve di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo o a medici extracomunitari destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee;

VISTO il comma 4, dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale *«il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola»*;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431 che così dispone: *«Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»*, unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della Salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431, precisando in particolare che *«[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'Ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della Scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status»*;

TENUTO CONTO, dunque, che successivamente alla definizione da parte del Ministro della Salute, con il decreto di cui al richiamato art. 35, comma 1, del d.lgs. 368/1999, del numero globale di specialisti da formare per l'a.a. 2025/2026 ripartito per ciascuna tipologia di specializzazione, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di cui all'art. 35, comma 2, del medesimo D.Lgs. n.368/1999, concernente la determinazione del numero dei posti da assegnare per l'a.a. 2025/2026 a ciascuna scuola di specializzazione accreditata;

VISTO il comma 433 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale *«Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il *"Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368"* (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017), come modificato dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, reg.ne prev. n. 1638 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 23 luglio 2020) e, da ultimo, dall'art. 60, comma 4, del richiamato d. l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 102, comma 1, che così recita: *«Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo [...]»*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001 prot. n. 445, ed in particolare l'art. 2 concernente le modalità di espletamento del tirocinio pratico valutativo *post lauream* per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, prot. n. 58, ed in particolare l'art. 3, concernente le modalità di espletamento del tirocinio pratico valutativo interno al percorso di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), e in particolare l'articolo 237, comma 3, che così recita: «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130»;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e in particolare l'articolo 19, comma 5, come modificato l'art. 60, comma 3 decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, che così recita: «Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale»;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificata dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l'articolo 4 comma 6-bis in ordine alla frequenza congiunta del corso di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici e del corso di dottorato di ricerca;

VISTO il decreto del Ministro della Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, e in particolare l'articolo 7 riguardante le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e dei corsi di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»;

VISTO il decreto del Ministro della Università e della Ricerca 29 luglio 2022 n. 930, attuativo della predetta legge n. 33/2022;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare l'art. 39 il quale al comma 3 prevede che «Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.11.2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 10.12.2024, con il quale, in attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, veniva determinato il trattamento economico relativo contratto di formazione medica specialistica per il triennio intercorrente tra l'anno accademico 2022/2023 e l'anno accademico 2024/2025;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare l'art. 39 il quale, così come novellato dall'art. 1, comma 336 della legge 31 dicembre 2024, n. 207, prevede al nuovo comma 3-bis che «*A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria*»;

CONSIDERATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attualmente in corso di definizione, recante, in attuazione del novello comma 3-bis dell'articolo 39, decreto legislativo n. 368 del 1999, la rideterminazione del trattamento economico relativo al contratto di formazione medica specialistica per il triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 20 del richiamato D.Lgs. n. 368/1999 – come modificato dall'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 –, in base al quale “*con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica*”.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art. 20, D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale “*la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 e ss.mm. e ii. (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante, in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, il “*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*”, come integrato dal decreto del Ministro università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021, prot. n. 1109 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021, n. 2908), come a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 23 febbraio 2022, prot. n. 248 (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022, n.734), e da ultimo modificato con il Decreto MUR-Salute 10 marzo 2023, prot. n. 138 (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023, n. 1191);



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, in base al quale si dispone che *«con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola»*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la *“definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”* che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante *“standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1° agosto 2005;*

TENUTO CONTO che è in fase di espletamento l'iter procedimentale relativo all'accreditamento di cui ai citati DD.MM. n. 68/2015 e n. 402/2017 delle scuole di specializzazione già istituite e di nuova istituzione per l'a.a. 2025/2026;

CONSIDERATA la tempistica indicata all'art. 2, comma 1, del richiamato Regolamento MIUR n.130/2017 e ss.mm.ii. secondo cui *«Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999»*;

RAVVISATA la necessità, nelle more della definizione per l'a.a. 2025/2026 delle procedure di accreditamento di cui ai citati Decreti n.68/2015 e 402/2017, di provvedere ad emanare il bando di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2025/2026, ferma la successiva emanazione dei provvedimenti ministeriali concernenti l'indicazione - in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuola che il Ministero della salute assumerà di concerto con il MUR ed il MEF ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99 - dei posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2025/2026, coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali e delle province autonome, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, e ad ognuna di esse assegnati compatibilmente alla loro capacità ricettiva;

VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale *«[...] l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione»*;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii. il quale prevede che la predisposizione dei quesiti in modalità informatica *«è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio»*;

VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii. che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione con funzioni di presidente e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii., è in corso di perfezionamento;

DECRETA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2025/2026, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e ss.mm.ii. e 13 giugno 2017 n. 402, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto e nel rispetto della normativa vigente. **La data di inizio delle attività didattiche** per i medici immatricolati nell'a.a. 2025/2026 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 del presente decreto è fissata al **2 novembre 2026**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.368/1999 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii., le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 7.

2. Ai fini del presente bando:

- a) per "Ministro" e per "Ministero" si intende rispettivamente il Ministro dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) per "Regolamento n. 130/2017" si intende il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368*", come modificato dall'articolo 237, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 luglio 2020 n. 79 e, da ultimo, dall'art. 60, comma 4, del richiamato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, citati in premessa;
- c) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n. 68/2015 e ss.ii.;
- d) per "tipologia di scuola" si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015 e ss.ii.;
- e) per "Scuola" si intende la specifica Scuola di specializzazione di una specifica Università;
- f) per "SSD" si intende settore scientifico-disciplinare;
- g) per "CFU" si intende Credito Formativo universitario;
- h) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 130/2017.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Articolo 2 (Posti disponibili)

1. Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presente atto - che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare, ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2025/2026 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999.
2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome.
3. I posti finanziati con contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti richiesti dalle rispettive disposizioni di riferimento degli enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli anzidetti specifici requisiti i quali saranno indicati con il successivo provvedimento ministeriale, di cui al precedente comma 1, integrativo del presente bando. I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali sia previsto il possesso di requisiti specifici - indicati nel successivo provvedimento integrativo del presente bando – devono attestare di possederli secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate nel sopra citato provvedimento integrativo.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento n. 130/2017, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

Articolo 3 (Posti riservati ed in sovrannumero)

1. L'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero è prevista, ai sensi della vigente normativa, esclusivamente per le seguenti categorie riservatarie ed in ragione delle esigenze espresse dalle rispettive Amministrazioni interessate, e la loro ripartizione per singola scuola di specializzazione è effettuata con il provvedimento integrativo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto:
 - a) Medici Militari. Ai sensi dell'art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell'Organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa (IGESAN), per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999 è espressamente individuata nel personale medico chirurgo di ruolo titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico chirurgo dipendente a tempo determinato degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge n. 205/2017, nei termini precisati con nota dal Ministero della Salute con nota della Direzione generale Ricerca 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.

Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999. In attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il numero dei posti a carico dei fondi del MAECI da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

d) Medici extracomunitari destinatari, ai sensi della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 7, di borse di studio, per l'intera durata del corso, dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai sensi della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 7, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in soprannumero di posti per i Medici extracomunitari di cui al presente punto. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

e) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

f) Sanità della Guardia di Finanza. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999 è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze della Sanità della Guardia di Finanza complessivamente non superiore al cinque per cento tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero dell'Interno per la Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa.

A tale obbligo sono, pertanto, tenuti anche i soggetti che usufruiscono della riserva di posti di cui al comma 4, dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/1999 - il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che usufruisce della medesima riserva di posti - che dovranno svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, **dovranno presentare**, secondo le modalità operative ed i tempi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

indicati al successivo art. 5, comma 5, **un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui**, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente di ruolo, **l'Ente sanitario espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato l'attività formativa a tempo pieno** presso le strutture della scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN

- **durante l'orario ordinario di servizio**
- **in luogo dell'attività lavorativa**
- **e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza**
- **con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa.**

Qualora l'Ente sanitario di appartenenza sia una struttura privata accreditata, nell'atto formale di cui sopra l'Ente dovrà altresì espressamente indicare gli estremi del proprio accreditamento/convenzionamento con la Regione di riferimento.

In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato, recante tutte le sopra esplicitate previsioni, troverà applicazione quando indicato al successivo art. 5, comma 5, con riguardo alla fase della scelta. In ogni caso, l'Ateneo di assegnazione non può procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica senza avere preventivamente verificato a sistema i contenuti specifici del sopra indicato atto formale recante tutte le sopra esplicitate previsioni e senza avere effettuato le opportune ulteriori verifiche presso la Struttura sanitaria di appartenenza.

Ai suddetti medici riservatari di posti SSN non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico riservatario su posti SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi.

La partecipazione al concorso di accesso alla formazione medica specialistica su posti riservati e in sovrannumero da parte dei medici riservatari - quali, tra gli altri, i medici che usufruiscono della riserva dei posti -SSN - risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

Articolo 4 (Requisiti di accesso)

1. Ai sensi del comma 433, dell'art. 2 della legge n. 244/2007, in combinato disposto con l'articolo 237, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 130/2017, al concorso accedono tutti i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. Pertanto, al fine di consentire all'ateneo presso il quale il candidato si laurea di effettuare, in vista dell'espletamento della prova d'esame, le opportune comunicazioni di avvenuto conseguimento del titolo di studio, **la laurea magistrale deve essere conseguita entro martedì 14 luglio 2026.**

Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.130/2017, il candidato assegnato è ammesso ad accedere alla Scuola **a condizione che entro l'inizio delle attività didattiche**, fissata per l'A.A. 2025/2026 al 2 novembre 2026, sia in **possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo**, il cui esercizio è condizionato alla **iscrizione al relativo ordine professionale che, parimenti, deve essere perfezionata**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

entro l'inizio dell'attività didattica. In caso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della salute ai fini dell'esercizio della professione medica in Italia, ed anche in tal caso l'esercizio della professione è condizionato alla iscrizione al relativo ordine professionale **che, parimenti, deve essere perfezionata entro l'inizio dell'attività didattica.** **L'Ateneo presso cui il candidato procede ad immatricolarsi ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sul possesso da parte di quest'ultimo del titolo di abilitazione (accertando, dunque, nel caso di candidati con abilitazione conseguita all'estero il possesso del decreto di riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della salute) nonché sulla regolarità dell'esercizio della professione in Italia accertando l'iscrizione all'Ordine professionale italiano.**

2. Con riferimento ai contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome e dalle Regioni o da altri Enti per i quali ai candidati è, altresì, richiesto il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate; tali requisiti specifici sono indicati nell'ambito del provvedimento integrativo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto e, **una volta resi noti, i candidati dovranno dichiararne il possesso nell'ambito della procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A tal fine la suddetta procedura prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo** successivamente alla pubblicazione del provvedimento integrativo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, **che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel medesimo provvedimento integrativo.** Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione alla scuola su tali posti aggiuntivi, l'Ateneo presso cui il candidato procede ad immatricolarsi ha comunque l'onere di effettuare i necessari accertamenti circa l'effettivo possesso dei requisiti specifici precedentemente dichiarati a sistema dal candidato nel corso della sopra indicata finestra temporale.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, prima della chiusura definitiva della fase di scelta: il candidato che rinuncia dopo tale momento non potrà in nessun caso essere preso in considerazione in quella medesima tornata di assegnazione per essere collocato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati ad altri candidati in graduatoria.

3. I cittadini stranieri comunitari e i rifugiati politici sono ammessi al concorso di accesso alle scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani, ferma restando, altresì, la regolare iscrizione all'ordine professionale italiano inderogabilmente entro la data di inizio delle attività didattiche fissata dal bando, **da verificarsi a cura dell'Ateneo.**

La domanda di ammissione è presentata direttamente al MUR, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.

I suddetti candidati **entro l'inizio dell'attività didattica**, devono, altresì, **possedere e fornire all'ateneo di immatricolazione, che ha l'onere di verificarne il possesso, la certificazione di lingua italiana** attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al **livello C1** del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato *CLIQ-Certificazione Lingua Italiana di Qualità* (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre), o rilasciata dall'Università per stranieri di Reggio Calabria "Dante Alighieri".

4. Sono, altresì, ammessi al concorso di accesso alle scuole di specializzazione a parità di condizioni dei cittadini italiani **i cittadini extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno in corso di validità** ai sensi della vigente normativa o di permesso scaduto o in scadenza, ma per il quale è stata regolarmente presentata la richiesta di rinnovo secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa (e, dunque, in possesso di regolare autorizzazione a "soggiornare" legalmente sul territorio dello Stato italiano), il tutto **da caricarsi a sistema in fase di iscrizione al**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

concorso secondo modalità e tempi indicati all'articolo 5, comma 3, del presente bando, e ferma restando, altresì, inderogabilmente entro la data di inizio delle attività didattiche fissata dal bando, il possesso di regolare iscrizione all'ordine professionale, **da verificarsi a cura dell'Ateneo**.

La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.

I suddetti candidati **entro l'inizio dell'attività didattica** devono, altresì, **possedere e fornire all'ateneo di immatricolazione, che ha l'onere di verificarne il possesso, la certificazione di lingua italiana** attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente **al livello C1** del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato *CLIQ-Certificazione Lingua Italiana di Qualità* (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre), o rilasciata dall'Università per stranieri di Reggio Calabria "Dante Alighieri".

5. I medici extracomunitari che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 sono ammessi al concorso, entro il termine e con le stesse modalità e requisiti previsti per i cittadini italiani, **solo laddove per essi sussistano** per l'a.a. 2025/2026, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3, comma 1, lettera c) e d) :

- a. posti in sovrannumero riservati a cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo posti a carico dei fondi MAECI ex art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999, in attuazione della Legge n. 49/1987;
- b. posti in sovrannumero finanziati dai Governi dei rispettivi Paesi o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri (MAECI) ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii.

La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.

I suddetti candidati **entro l'inizio dell'attività didattica**, devono, altresì, **possedere e fornire all'ateneo di immatricolazione, che ha l'onere di verificarne il possesso, la certificazione di lingua italiana** attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente **al livello C1** del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato *CLIQ-Certificazione Lingua Italiana di Qualità* (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre), o rilasciata dall'Università per stranieri di Reggio Calabria "Dante Alighieri".

5 - bis. Il possesso da parte dei candidati di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, **di una laurea conseguita presso un Ateneo italiano equivale**, secondo le disposizioni che attengono il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER), **al possesso del certificato attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1** di cui al presente articolo.

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

- a. difetto dei requisiti prescritti;
- b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Articolo 5

(Domanda di iscrizione al concorso nazionale)

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità online accedendo al portale University (www.university.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento sul portale University, il Sistema chiederà al candidato l'upload del file pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da _____, valido dal ____ al ____).

La prima parte della procedura di iscrizione *on line* al concorso è attiva da giovedì 28 maggio 2026 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di mercoledì 10 giugno 2026, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 11 del presente articolo.

2. Ai fini della successiva iscrizione alla Scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria, e fermo restando che non è ammessa l'assegnazione alla stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possieda il relativo titolo di specializzazione, ogni candidato, tenuto conto della ripartizione dei posti disponibili indicati nel provvedimento integrativo di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, è chiamato a scegliere da una a tutte le tipologie e sedi di scuola ivi elencate. A mente di quanto disposto dal Regolamento n. 130/2017, nonché dal successivo art. 9 del presente decreto, i candidati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito di cui al ridetto art. 9, sono chiamati ad effettuare le suddette scelte, indicandole secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza "*tipologia-sede*" da essi stessi liberamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta. Ai candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, in caso di assegnazione in base al merito su un posto statale presso almeno una delle scelte di tipologia-sede effettuate, è consentito, a richiesta dell'interessato, di immatricolarsi presso la prima scelta di sede purché relativa alla stessa tipologia di scuola assegnata così da rispettare il contingente globale da formare ripartito per tipologia indicato dal Ministero della Salute a livello nazionale, con conseguente spostamento del posto e della relativa copertura economica. Del suddetto spostamento del posto viene data evidenza al candidato interessato all'interno della sua area personale sul sito www.university.it

3. Nella prima parte della procedura *on line* di iscrizione - che si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 di **mercoledì 10 giugno 2026** - il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, deve fornire le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

- Cognome* e Nome*
- Luogo di nascita*: Paese *, Provincia *, Città *
- Data di nascita *
- Sesso *
- Cittadinanza *
- Codice Fiscale *
- Residenza*: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
- Domicilio italiano*: Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
- Email *
- PEC
- Almeno un recapito telefonico*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (tipo di documento *, numero documento *, rilasciato da __*, valido dal__ al__*), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale.

I candidati **cittadini extracomunitari** di cui al precedente art. 4, comma 4, **entro e non oltre martedì 23 giugno 2026** dovranno, altresì, provvedere:

- ad **indicare a sistema** nelle apposite caselle

- ✓ gli estremi del permesso di soggiorno di cui sono titolari, (ivi compresa la data di rilascio e la data di scadenza riportata nel documento)
- ✓ nonché, in caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, anche gli estremi della ricevuta di avvenuta presentazione della sua richiesta di rinnovo

- a **caricare a sistema**, nell'apposita area,

- ✓ la copia in formato pdf del permesso di soggiorno di cui sono titolari
- ✓ nonché, in caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza, anche la copia in formato pdf della richiesta di rinnovo contenente i dati del richiedente e del permesso di soggiorno da rinnovare, e la copia in formato pdf della ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione-invio della suddetta richiesta di rinnovo.

A tal fine si rammenta che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza va effettuata secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e che, fino alla verifica effettuata dall'Ateneo di immatricolazione sull'originale del documento, la partecipazione al concorso per i suddetti candidati extracomunitari è da considerarsi con riserva.

Si rammenta, altresì, che la titolarità del permesso di soggiorno in corso di validità va mantenuta per tutto il corso della formazione medica specialistica.

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta all'atto della compilazione della prima parte della procedura on line. L'istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d'esame adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

- a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto.
- b) Il candidato con DSA appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 5, dell'Ateneo di destinazione dovrà tempestivamente presentare al ridetto Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA.

In aderenza a quanto previsto dalle *"linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento"* allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei, nella loro autonomia, possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento della prova di concorso, armonizzando le decisioni con la compatibilità tecnica legata alla specifica modalità di somministrazione della prova così come indicato nell'Allegato 4.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale.

Non sono in ogni caso ammessi in aula i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulari; personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall'Ateneo, tablet/smartphone.

Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 art. 3, comma 3, qualora intendano avvalersi della possibilità loro riservata e indicata nel richiamato comma 2, devono autocertificare il loro status, consapevoli delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, cliccando apposita casella che verrà proposta nel modulo di presentazione della domanda. Alla verifica delle autocertificazioni rese procedono gli atenei presso cui i suddetti candidati si immatricolano.

5. Sempre all'atto della compilazione della prima parte della procedura di iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti informazioni **obbligatorie**:

- l'indicazione se si è già in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia o se ancora deve essere conseguita;
- per i candidati che ancora devono conseguire la laurea in medicina e chirurgia, l'indicazione dell'Università presso cui conseguiranno la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, indicando l'Ordinamento didattico di riferimento e la sessione di esame finale durante la quale prevedono di laurearsi (tenuto conto della data del 14 luglio 2026 prevista dall'art. 4, comma 1, del presente bando entro cui conseguire il titolo); per i candidati iscritti ad una università italiana, precisare, in caso di ordinamento didattico diverso dalla *Classe LM 41 - abilitante*, se il tirocinio pratico valutativo finalizzato al conseguimento dell'abilitazione è effettuato durante il percorso di studio, ex D.M. n. 58/2018, ovvero *post lauream* ex D.M. n. 445/2001;
- per i candidati già laureati, l'indicazione dell'Università presso cui hanno ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando, altresì, l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'ordinamento didattico di riferimento specificando se si tratta di laurea abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- in caso di candidati laureati in Italia con ordinamento diverso dalla Classe LM/41-abilitante e non ancora in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, l'indicazione se si è già iscritti al tirocinio pratico valutativo *post lauream* di cui al D.M. n.445/2001 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, indicando, in tal caso, la data in cui si è iniziato il tirocinio e presso quale Ateneo;
- Paese presso cui si è conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;
- per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita in Italia, l'indicazione della data di conseguimento e dell'Ateneo presso cui la si è conseguita;
- per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita all'estero, l'indicazione del possesso o meno del decreto di riconoscimento del suddetto titolo rilasciato dal Ministero della Salute. Qualora il candidato sia già in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, dovrà provvedere a indicare a Sistema nelle apposite caselle gli estremi dell'atto, nonché a caricare la copia dell'atto in formato PDF nell'apposita area dedicata. **Qualora, invece, il candidato non sia in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, ma abbia già presentato la relativa istanza di riconoscimento presso l'anzidetto Ministero della Salute e sia ancora in attesa di ottenere riscontro, dovrà indicare a Sistema, nelle apposite caselle, gli estremi dell'istanza depositata presso il Ministero della Salute caricando altresì a sistema la copia PDF dell'istanza medesima;**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

- l'indicazione se si è iscritti o meno ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e, qualora iscritto, l'indicazione dell'Ordine provinciale cui si è iscritti con il relativo numero di iscrizione;
- il possesso o meno di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita e, in caso di specializzazione conseguita all'estero, il Paese presso il quale si è conseguito il relativo titolo;
- il possesso o meno di un diploma di formazione specifica in Medicina Generale, indicando la regione presso cui si è conseguito il titolo; in caso di diploma di formazione specifica in Medicina Generale conseguita all'estero, il Paese presso il quale si è conseguito il relativo titolo;
- l'iscrizione o meno ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola e l'Ateneo a cui è iscritto e l'anno di Corso;
- l'iscrizione o meno al corso di formazione specifica in Medicina generale, indicando la Regione presso cui si sta frequentando il corso e l'indicazione dell'anno di corso;
- di aver partecipato o meno al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale 2025-2028, svoltosi in data 30 settembre 2025;
- di essere o meno dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate;
- di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130/2017 e del presente bando non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'introduzione, l'uso o la detenzione di materiale di cancelleria idoneo a consentire l'annotazione di testi nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 **entro l'inizio dell'attività didattica** devono, altresì, possedere **e fornire all'ateneo di immatricolazione, che ha l'onere di verificarne il possesso, la certificazione linguistica** attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER), rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al Sistema di certificazione unificato CLIQ - Certificazione Lingua Italiana di Qualità (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre) o rilasciata dall'Università per stranieri di Reggio Calabria "Dante Alighieri".

I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti *ad hoc*, dovranno altresì procedere ad attestare il possesso dei suddetti requisiti, così come specificati al precedente art. 4, comma 2, successivamente alla pubblicazione da parte del MUR del provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente decreto. A tal fine, la procedura di presentazione della domanda di concorso prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla predetta pubblicazione, che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.

I candidati in possesso dei requisiti per accedere alle categorie di posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a Sistema.

I candidati che possono usufruire dei posti riservati SSN dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura informatica, di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN (cioè di Struttura sanitaria pubblica del SSN o privata accreditata e convenzionata con SSN) ovvero di rientrare nella categoria di cui all'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017 come precisata dal Ministero della Salute con nota della Direzione generale Ricerca del Ministero della Salute 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa, specificando, altresì, l'Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. **Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a conoscenza ed accettare che il MUR, al momento della apertura delle scelte, non potrà considerarli quali candidati riservatari di posti SSN se entro mercoledì 29 luglio 2026 non avranno provveduto a caricare a Sistema l'atto formale di cui all'art. 3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza. Il mancato caricamento a Sistema nei tempi e con i contenuti sopra indicati del richiamato atto formale**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

autorizzatorio dell'Ente sanitario di appartenenza non consentirà loro, pertanto, al momento della scelta delle scuole per cui concorrere, di selezionare i posti riservati alle esigenze del SSN.

Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti al caricamento *online*, nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo presente alla pagina <https://ateneo.cineca.it/ssm> e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato – media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel procedere all'attestazione, l'Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. $28,44=28,4$; $28,45=28,5$).

L'attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea con relativo voto conseguito.

L'Ateneo dovrà procedere a riportare anche nell'apposita casella della procedura informatica sia la media degli esami, sia il voto dell'esame finale di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell'attestazione, sia la specifica in ordine all'eventuale carattere sperimentale della tesi documentato in domanda dal candidato ai fini di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c).

Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c) dovrà caricare a sistema, entro il medesimo termine di chiusura della prima parte della procedura di iscrizione (cioè mercoledì 10 giugno 2026), in formato pdf:

- il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell'eventuale riassunto/abstract;
- la dichiarazione, controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di studio di Dottorato, Direttore del Corso di Dottorato, attestante :
 - ✓ per la tesi di laurea: il carattere sperimentale della stessa;
 - ✓ per la tesi di dottorato: l'attinenza della tesi all'ambito medico – sanitario.

Per i candidati che al momento della chiusura della prima parte della procedura di iscrizione on line non hanno ancora conseguito la laurea in medicina e chirurgia, il caricamento a sistema dei predetti documenti inerenti alla tesi sperimentale potrà essere effettuato fino a venerdì 17 luglio 2026.

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

- voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
- esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
- eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli, la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

9. La prima parte della procedura di iscrizione *on line* al concorso, di cui al primo comma del presente articolo, si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell'operazione di invio. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine di invio definitivo indicato al comma 1, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di mercoledì 10 giugno 2026. Con l'invio della domanda da parte del candidato, la stessa viene inoltrata al sistema. Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l'operazione di invio, dovrà poi procedere ad un nuovo invio della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua l'invio all'esito della riapertura del modulo di domanda, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultimo invio regolarmente effettuato nei precedenti accessi.

Allo scadere delle ore 15.00 (fuso orario Italia) di mercoledì 10 giugno 2026 (termine di chiusura della prima parte della procedura) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di invio.

Il perfezionamento dell'iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della prima parte della procedura *on line* di cui al precedente comma 1, cioè entro mercoledì 10 giugno 2026 ore 15.00 (fuso orario Italia).

10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all'atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.

11. Ferma restando la compilazione della prima parte della procedura di iscrizione *online* secondo quanto specificato ai commi precedenti, il candidato deve altresì provvedere al versamento di **un contributo di iscrizione alla prova** di importo pari a **100,00 euro**, la **cui ricevuta**, in formato *pdf* (dimensione massima del file: 50 MB), **deve essere caricata a Sistema** nell'apposita sezione della procedura *on line* **entro lunedì 22 giugno 2026 (compreso)**.

La CAUSALE del versamento, da inserire in fase di pagamento, corrisponde al **codice di iscrizione al concorso del candidato che è generato in automatico dal sistema di iscrizione on line**.

La ricevuta **di versamento deve riportare la causale del versamento come sopra descritta**.

Il versamento deve essere prioritariamente effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Ministero dell'università e della ricerca
IBAN: IT 45 O 01000 03245 BE000000046M

In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all'IBAN anche il seguente codice BIC: BITAITRRENT

A decorrere dal 2025 il suddetto pagamento **non può più essere effettuato** direttamente presso gli sportelli delle Tesorerie.

Articolo 6 (Prova d'esame)

1. La prova d'esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte.
2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue: i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto; la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici.

Articolo 7 (Punteggio dei titoli, punteggio della prova)

1. Il punteggio complessivo attribuito (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti).
2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di:
 - a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti

Voto di laurea	Punteggio
110 e lode	2 punti
110	1,5 punti
da 108 a 109	1 punto
da 105 a 107	0,5 punti

- b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Media dei voti degli esami sostenuti	Punteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti	3 punti
Superiore o uguale a 29 punti	2,5 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti	2 punti
Superiore o uguale a 28 punti	1,5 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti	1 punto
Superiore o uguale a 27 punti	0,5 punto

c) Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5;
- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5.

In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal dall'art. 60, comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, **i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di svolgimento della prova di concorso indicata al successivo articolo 8, comma 1 (e dunque alla data di martedì 21 luglio 2026), si trovino in una delle seguenti condizioni:**

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già titolare di un contratto di formazione medica specialistica;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- iscritto al corso di formazione specifica per medico di medicina generale;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.

Dalle ore 15:00 (fuso orario Italia) di martedì 21 luglio alle ore 15:00 (fuso orario Italia) di lunedì 27 luglio 2026 la procedura prevede per i candidati **l'apertura di una apposita finestra di dialogo di aggiornamento status** che essi, in aderenza a quanto previsto al precedente capoverso ed **ai fini anche della corretta attribuzione del punteggio dei titoli, sono obbligatoriamente tenuti ad utilizzare per informare il MUR** qualora vi siano stati degli aggiornamenti al loro status **verificatisi entro il 20 luglio 2026** e riguardanti le specifiche condizioni di cui al richiamato art. 19, comma 5, del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm. e ii.

Tali informazioni / aggiornamenti sono autocertificati e resi dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Il Ministero si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di accertare la veridicità delle citate dichiarazioni ai sensi della normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti.

3. Per la prova d'esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 140 punti corrispondenti ad 1 punto per ogni risposta corretta data.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d'esame si tiene conto dei seguenti criteri:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Prova	per ogni risposta data esatta	per ogni risposta data errata	per ogni risposta non data
140 quesiti	1 punto	- 0,25 punti	0 punti

Articolo 8

(Data e modalità di svolgimento della prova di accesso)

1. La prova si svolge **martedì 21 luglio 2026**.

In caso di modifica della data di svolgimento della prova ne sarà data comunicazione venerdì 26 giugno 2026 sia sul sito istituzionale del MUR sia nell'area personale di ogni candidato sul sito www.university.it, che i candidati sono tenuti a consultare.

2. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer non connessi a Internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse, privi di tastiera o la cui tastiera, anche se presente, è resa inutilizzabile al candidato, il quale in ogni caso - pena l'esclusione - ha il divieto di toccarla. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell'inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d'aula per il buon fine dell'autenticazione da parte del candidato. Con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei dati, i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell'aula.

3. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 130/2017, l'organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MUR assegna i relativi candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, **entro mercoledì 1° luglio 2026** sul sito www.university.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell'Istituzione sede di assegnazione accedendo all'area riservata del medesimo sito.

Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno **entro lunedì 6 luglio 2026** a rendere note ai candidati loro assegnati, nell'area riservata del sito www.university.it, le informazioni relative allo specifico orario e luogo di presentazione per le procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.

5. Il giorno fissato per la prova, ogni candidato si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall'Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, a pena di inammissibilità, idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130 /2017 non sono ammessi, durante la prova del concorso,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale, l'uso o la detenzione di materiale di cancelleria idoneo alla annotazione di testi nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.

6. Non saranno ammessi a sostenere la prova i candidati che:

- si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
- non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell'Allegato 4 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito www.universitaly.it.

Articolo 9 (Graduatoria)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto, successivamente all'espletamento della prova d'esame è definita la graduatoria di merito unica nazionale, in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea più alto.

3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3, comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.

4. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini dell'iscrizione al Corso di Studio avviene sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, tenuto conto della posizione conseguita in graduatoria dai candidati e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da regioni e province autonome.

In considerazione del calendario delle prove di cui all'art. 8 e delle attività di certificazione che effettuano gli Atenei in ordine ai titoli dei candidati, sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it sono pubblicati i punteggi dei titoli da essi ottenuti, secondo le modalità operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la pubblicazione della graduatoria di merito.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Giovedì 6 agosto 2026 è pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.university.it **la graduatoria unica di merito** nominativa con l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria. Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione presso le diverse Scuole **i candidati sono chiamati ad effettuare le proprie scelte di tipologia e di sede** improrogabilmente a decorrere da mercoledì 16 settembre a martedì 22 settembre 2026 ore 12.00 (fuso orario Italia) nei modi sotto esplicitati.

Il candidato può scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza "tipologia-sede" da egli stesso autonomamente deciso e che diventa irrevocabile - e quindi non modificabile né integrabile - una volta chiuse le operazioni di scelta.

Il candidato, nello scegliere le tipologie e le sedi sulle quali concorrere nonché l'ordine di preferenza del loro concatenarsi, accetta anticipatamente, in ragione della propria posizione in graduatoria e della situazione dei candidati che lo precedono in graduatoria, di essere assegnato a ognuna di esse, con l'obiettivo prioritario all'iscrizione alla sua migliore scelta possibile in rapporto all'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato e della posizione che ricopre in graduatoria. Il candidato è libero di scegliere anche una sola tipologia di Scuola e, in relazione ad essa, dovrà scegliere almeno una sede presso cui è disponibile ad essere assegnato.

Il candidato ha facoltà di scegliere da una a tutte le sedi elencate nel bando con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola da egli stesso scelta.

Fino a che non sopraggiunge il termine definitivo di chiusura della fase di scelta (quindi fino a martedì 22 settembre 2026 ore 12.00) il candidato può riaprire nuovamente la propria area di scelta per modificare o integrare i dati che aveva già in precedenza confermato tramite l'operazione di "salvataggio dati". Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente la propria area di scelta e modifica o integra i dati che aveva salvato in un precedente accesso dovrà poi procedere ad una nuova operazione di salvataggio della posizione aperta: in tal modo procederà al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua il nuovo salvataggio della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultima operazione di salvataggio regolarmente effettuata nei precedenti accessi.

Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta (martedì 22 settembre 2026 ore 12.00 - fuso orario Italia) il Sistema salverà in via definitiva le scelte su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di salvataggio.

Il candidato che, entro il termine definitivo di chiusura della fase di scelta (quindi entro martedì 22 settembre 2026 ore 12.00 - fuso orario Italia), non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola decade definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi della procedura, non avendo provveduto a manifestare il proprio interesse per nessuna delle tipologie di specializzazione e per nessuna delle sedi oggetto del concorso, pur risultando a quel momento tutte disponibili.

Decade definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi della procedura anche il candidato che, nonostante abbia potuto effettuare in fase ordinaria le sue scelte con la disponibilità totale di tutti i posti messi a bando, non si immatricola o, pur immatricolandosi, non inizia le attività didattiche pur essendo stato assegnato su posto statale alla sua prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia.

Il candidato che già in fase ordinaria si aggiudica l'assegnazione alla sua prima scelta in assoluto, sia di tipologia sia di sede su posto statale, **non prende parte alla sessione straordinaria di cui al successivo articolo 10** avendo già ottenuto nella fase ordinaria il miglior posizionamento in assoluto da egli ambito con riguardo alla procedura in corso, e rimanendogli dunque - come sopra specificato - come unica possibilità quella di provvedere all'immatricolazione entro il termine del **2 ottobre 2026 ore 12.00** (corrispondente, come sotto riportato, al termine generale per le immatricolazioni di fase ordinaria), nonché, conseguentemente, ad iniziare le attività didattiche il 2 novembre 2026 (pena la decadenza dalla procedura concorsuale, come precisato al precedente capoverso).

Al fine di consentire la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, una volta trascorso il termine definitivo di chiusura della fase di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le eventuali rinunce a talune delle scelte effettuate non possono più esplicare effetti sulla procedura di assegnazione ormai in corso.

L'assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata giovedì 24 settembre 2026.

L'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assegnato alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria; e con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto e si chiude, dunque, la fase prodromica alla immatricolazione dei candidati all'a.a. 2025/2026.

Pertanto, **una volta pubblicate le assegnazioni** della fase ordinaria:

- **il candidato assegnato deve provvedere all'iscrizione alla scuola** di assegnazione **inderogabilmente** a partire dal giorno dell'assegnazione; quindi, **da giovedì 24 settembre e fino a venerdì 2 ottobre 2026 ore 12.00** (fuso orario Italia) **a pena di decadenza dal posto assegnato, ovvero dalla procedura concorsuale qualora si tratti di assegnazione alla prima scelta in assoluto sia di sede sia di tipologia su posto statale;**
- l'Università di assegnazione, mediante l'area riservata sul sito www.university.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso **giovedì 24 settembre 2026** in cui iniziano le immatricolazioni, e fino a lunedì 5 ottobre 2026;
- il CINECA martedì 6 ottobre 2026 procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA, ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

giovedì 6 agosto 2026	pubblicazione graduatoria
da mercoledì 16 settembre 2026 a martedì 22 settembre 2026 (ore 12.00)	fase di scelta tipologie e sedi da parte dei candidati
giovedì 24 settembre 2026	pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole
da giovedì 24 settembre 2026 a venerdì 2 ottobre 2026 (ore 12.00)	Termine per i candidati per immatricolarsi alle scuole di assegnazione
entro lunedì 5 ottobre 2026	Termine per l'Università di assegnazione per comunicare al CINECA le immatricolazioni mediante l'area riservata sul sito www.university.it
martedì 6 ottobre 2026	Il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it

Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.

Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione dell'informazione nell'area riservata del candidato sul sito www.university.it, area a cui il candidato ha l'onere di accedere con regolarità.

5. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.university.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla graduatoria, **hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.**

6. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire la più rapida assegnazione dei candidati alle sedi di assegnazione, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.

7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.

8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:

- a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
- b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;
- c) all'atto dell'immatricolazione presso l'Ateneo il candidato dovrà esibire all'Ateneo, secondo le modalità definite dalle singole Università, documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID.

Art. 10

(Chiusura immatricolazioni e apertura della Sessione straordinaria di recupero dei posti sui quali i candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione)

1. La modalità di assegnazione e di immatricolazione dei candidati alle Scuole di cui al presente decreto, intende assicurare coerenza didattica al sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico.

2. Terminata la fase di immatricolazione di cui al precedente articolo 9, **qualora sussistano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione**, prende avvio la **Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti** sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.

Fermo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 per i candidati che in fase ordinaria si sono aggiudicati l'assegnazione su posto statale alla loro prima scelta in assoluto sia di tipologia sia di sede, i posti in riassegnazione nella sessione straordinaria sono rimessi in scelta a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, di cui al precedente articolo 9 comma 4, che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati nonché quelli che hanno perso il posto assegnato in fase ordinaria per non aver perfezionato l'immatricolazione.

Al fine di perseguire l'interesse pubblico preminente di giungere alla massima copertura dei posti banditi per l'a.a. 2025/2026 evitando l'abbandono di posti in parte fruiti, in ottemperanza all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, **dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla eventuale e ulteriore fase della Sessione straordinaria non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità** risultando il posto



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

ormai definitivamente inciso dall'avvio della frequenza della scuola di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione.

I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti i posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza. Nell'indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi. L'eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria e di quella degli altri candidati che decidono di partecipare alla sessione straordinaria. **L'assegnazione del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sempre sulla sua migliore scelta possibile** in ragione della sua posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria.

Con specifico riguardo alla eventuale e ulteriore fase della sessione straordinaria successiva all'inizio delle attività didattiche caratterizzata dalla ormai intervenuta cristallizzazione di eventuali posti ancora riassegnabili (con copertura economica non incisa), al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione presso le diverse scuole, il candidato interessato a prendere parte alla anzidetta fase è chiamato ad effettuare **(con le modalità sopra descritte)** **le sue scelte di tipologia e sede, riguardanti i suddetti posti, al momento dell'avvio di tale specifica fase** e cioè in occasione della prima tornata di riassegnazione post-inizio attività didattiche. Il candidato che in tale occasione non effettua, nei tempi prescritti, la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di scuola tra tutte quelle ormai rimaste disponibili, **decade definitivamente dalla procedura concorsuale** e non conserva alcun diritto a partecipare ai successivi momenti della sessione straordinaria, non avendo provveduto a esprimere il proprio interesse per nessuna delle tipologie di specializzazione e per nessuna delle sedi ancora disponibili.

In caso di eventuali e ulteriori tornate di riassegnazione post-inizio attività didattiche, **ai fini di una più rapida ed efficace assegnazione dei candidati alle scuole nel rispetto dell'ordine di preferenza da essi stessi già indicato** al momento dell'avvio della fase straordinaria post-inizio attività didattiche, il candidato interessato ad accedere a tali ulteriori tornate è chiamato ad esprimere la propria **"manifestazione di interesse a proseguire nella procedura"**, da effettuarsi all'avvio di ogni nuova tornata, entrando nella propria pagina personale. Il candidato che non provvede alla suddetta manifestazione di interesse **decade dalla procedura concorsuale** e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi.

Sempre **ai fini di una più rapida ed efficace assegnazione dei candidati alle scuole nel rispetto dell'ordine di preferenza da essi stessi già indicato, il candidato che in tale fase** (comunque caratterizzata dalla cristallizzazione di eventuali posti riassegnabili):

- **pur avendo ottenuto** in assegnazione **la sua migliore scelta possibile** (cioè possibile in ragione dell'ordine delle scelte che ha effettuato, della sua posizione in graduatoria e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria), **non vi si immatricola** o, pur immatricolandosi, **non inizia le attività didattiche, perde definitivamente**, nella eventuale e successiva tornata di riassegnazione a cui dovesse accedere, anche **tutte le scelte che aveva posto in ordine inferiore** a quella assegnata e potrà concorrere alla riassegnazione delle sole scelte che aveva posto **in ordine superiore**, eventualmente ancora disponibili;
- **pur avendo ottenuto** in assegnazione **la sua prima scelta in assoluto**, sia di sede sia di tipologia su posto statale, **non vi si immatricola** o, pur immatricolandosi, **non inizia le attività didattiche, decade definitivamente dalla procedura concorsuale** e non conserva alcun diritto a partecipare a successive fasi.

3. Al fine di disincentivare comportamenti mutevoli e lesivi delle legittime aspirazioni degli altri candidati in graduatoria partecipanti alla sessione di recupero, **con l'assegnazione del candidato su uno dei posti in riassegnazione da questi liberamente chiesto e scelto, si libera automaticamente il posto sul quale il medesimo candidato risulti eventualmente immatricolato in quel momento per l'a.a. 2025/2026**, senza alcuna possibilità di rientrare su tale ultimo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

posto, nemmeno qualora non venisse perfezionata, infine, l'immatricolazione sul nuovo posto appena assegnatogli. Il posto su cui era in precedenza immatricolato così liberatosi è a sua volta messo immediatamente in riassegnazione in favore di tutti gli altri candidati di cui al secondo comma, terzo capoverso, del presente articolo, sulla base delle medesime regole sopra descritte, nell'ambito del prosieguo della Sessione straordinaria di recupero.

Il candidato che non si immatricola su uno dei posti da egli stesso precedentemente scelto e che gli è stato assegnato, nell'ambito della fase ordinaria di cui all'articolo 9 o durante la Sessione straordinaria di cui al presente articolo, non potrà più scegliere ed essere riassegnato su quello stesso posto (stessa tipologia di specializzazione, stessa sede, stesso tipo di copertura: ad es. contratto con fondi statali, piuttosto che con fondi regionali, o ancora di altri enti), avendo egli inequivocabilmente manifestato, non immatricolandosi, di non avere alcun interesse per esso, ed il posto è, quindi, rimesso nuovamente in riassegnazione, ai sensi dell'ultimo capoverso del successivo comma 5, in favore di tutti gli altri candidati di cui al secondo comma, terzo capoverso, del presente articolo, anche di coloro i quali si fossero eventualmente appena immatricolati su altri posti nell'ambito della Sessione straordinaria di recupero. Inoltre, laddove la suddetta assegnazione ineriva un posto coperto con contratto "statale", al candidato non sarà più possibile opzionare su quella stessa Scuola alcun altro posto/contratto (regionale, o di altri enti) che fosse ivi ancora eventualmente libero.

Parimenti, il candidato che, venendo assegnato su un nuovo posto da egli stesso scelto, libera un posto sul quale era in quel momento eventualmente già immatricolato non potrà rilescegliere nuovamente lo stesso posto (stessa tipologia di specializzazione, stessa sede, nonché stesso tipo di copertura) sul quale era già iscritto e che ha liberamente deciso di lasciare scegliendone un altro. Anche in tal caso, laddove la suddetta precedente iscrizione ineriva un posto coperto con contratto "statale", al candidato non sarà più possibile opzionare su quella stessa Scuola alcun altro posto/contratto (regionale, o di altri enti) che fosse ivi ancora eventualmente libero.

4. Alla sessione straordinaria di recupero di cui al precedente comma 2 si partecipa tramite l'utilizzo di una apposita piattaforma attivata all'interno della pagina personale del candidato, nella quale sono indicati i posti da riassegnare, con la specifica del collegamento del posto al tipo di copertura e, ove sussistente, ad un contratto aggiuntivo che prevede il possesso di specifici requisiti. Nella medesima area il candidato visualizzerà, altresì, tutte le notifiche riguardanti le eventuali ulteriori fasi della sessione straordinaria di recupero dei posti.

5. **La Sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio dal secondo** giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) a quello in cui gli Atenei comunicano al Cineca gli esiti definitivi delle immatricolazioni di fase ordinaria; quindi, **da mercoledì 7 ottobre 2026** e si sviluppa, secondo il seguente iter:

- **dalle ore 12.00 del giorno in cui prende avvio la Sessione alle ore 10.00 del giorno lavorativo successivo** (esclusi il sabato ed i giorni festivi), il candidato coinvolto nella riassegnazione, ove interessato ad ottenere l'assegnazione e l'immatricolazione sui posti in riassegnazione, **deve procedere alla scelta dei posti** di suo interesse ponendoli tra loro in ordine di preferenza (ovvero, con riguardo alla fase della sessione straordinaria successiva all'inizio delle attività didattiche, alla manifestazione di interesse), fermo restando che, ove all'interno di una medesima Scuola scelta dal candidato fosse disponibile un posto coperto con contratto statale, quest'ultimo è automaticamente considerato dal Sistema come preferito dal candidato rispetto a tutti gli altri tipi di contratto - regionale, altri enti, etc. - eventualmente presenti nell'ambito di quella stessa Scuola, pena l'impossibilità di ottenere una assegnazione (fermo quanto già precisato con riguardo alle conseguenze dell'assenza di scelte nella fase della sessione straordinaria successiva all'inizio delle attività didattiche);
- **alle ore 13.00 del medesimo giorno di chiusura della fase di scelta** (ovvero, con riguardo alla fase della sessione straordinaria successiva all'inizio delle attività didattiche, della manifestazione di interesse) sono pubblicati gli **esiti delle assegnazioni** dei posti in riassegnazione;
- **il candidato risultato assegnatario** di uno dei suddetti posti **deve procedere all'immatricolazione** presso l'ateneo di assegnazione **entro le ore 13.00 del secondo giorno lavorativo successivo** (esclusi il sabato ed i



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

giorni festivi) **alla pubblicazione delle assegnazioni**, pena la perdita definitiva di ogni diritto ad ottenere l'immatricolazione su quel posto **e fermo restando che, ai sensi del precedente comma 3, il posto sul quale il candidato era eventualmente già immatricolato per l'a.a. 2025/2026 si è automaticamente e definitivamente liberato all'atto stesso dell'assegnazione sul nuovo posto scelto, senza alcuna possibilità di rientrare sul precedente posto su cui era immatricolato.**

- l'ateneo, mediante l'area riservata sul sito www.universitaly.it comunica al CINECA le iscrizioni entro le successive ore 18.00 del medesimo giorno di chiusura delle suddette immatricolazioni.

Da tale momento in poi iniziano a succedersi, replicando l'iter temporale sopra indicato, le eventuali ulteriori tornate di riassegnazione dei posti che tengono conto dei posti eventualmente a loro volta liberatisi, ai sensi del comma 3 che precede, a seguito delle intervenute immatricolazioni sui posti riassegnati, nonché dei posti che sono stati già oggetto di riassegnazione nella precedente tornata ma sui quali, infine, non si è concretizzata da parte del candidato l'immatricolazione, fino alla loro chiusura a mente di quanto disposto al successivo comma 7.

In concomitanza con l'apertura di ogni tornata di riassegnazione è comunicata, sulla pagina personale di ogni candidato presente sul sito www.universitaly.it, la data di avvio della eventuale ulteriore tornata di riassegnazione successiva che avrà luogo nel caso residuo ancora posti da riassegnare.

6. Il candidato che procede a perfezionare l'immatricolazione sul posto riassegnato e che però risulti essersi già immatricolato nel corso delle precedenti fasi di assegnazione ed immatricolazione relative all'a.a. 2025/2026 presso altro ateneo, ha diritto a ricevere da parte di quest'ultimo, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo stesso, la restituzione del contributo di immatricolazione eventualmente appena versato. Qualora l'ateneo sia il medesimo, ferma restando la necessità da parte del candidato di perfezionare l'iter di immatricolazione sul nuovo posto di specializzazione riassegnato, il contributo di immatricolazione già versato a quell'ateneo relativamente all'a.a. 2025/2026 sarà considerato valido ai fini della nuova immatricolazione.

7. Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione dell'a.a. 2025/2026 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto.

Articolo 11 (Trattamento economico)

1. Salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell'appartenenza a specifiche categorie e fermo quanto precisato all'ultimo capoverso, comma 2, dell'art. 3 del presente bando, al medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n.368/1999 e ss.mm.ii, è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è costituito, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999 e ss.mm da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai sensi del successivo comma 3-bis dell'art. 39 d.lgs. n. 368/1999 «A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria».

3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.

5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

7. I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l'impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.

Articolo 12 (Copertura Assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 13 (Incompatibilità)

1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici è incompatibile con l'iscrizione con qualsiasi altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione di quanto disposto dalla legge n. 33/2022 e conseguenti provvedimenti attuativi in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di studio e dall'articolo 4, comma 6-bis, della



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

legge n. 210/1998 e conseguenti provvedimenti attuativi in materia di frequenza congiunta del corso di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici e del corso di dottorato di ricerca. È altresì incompatibile con l'iscrizione ad una scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei medici l'iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge presso le regioni.

2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368/1999.

3. I medici per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, come disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base; iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica; collaborazione con enti che svolgono attività di raccolta di sangue) e salvo quanto previsto dall'articolo 19-sexies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e ss.mm.ii. (svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale), e salvo quanto previsto da ogni altra disposizione normativa attualmente vigente in materia.

5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione medica specialistica.

Articolo14

(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.

2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

3. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca, e l'alta formazione post-universitaria

4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.

5. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

6. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.

7. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR e della avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Massimo Miscusi